



CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 55 del 07/05/2013

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 54

Del 9-05-2013

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - ADEMPIMENTI ART. 34 DL 179/2012 - APPROVAZIONE RELAZIONE

L'anno due mila tredici il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 12 30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>x</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>x</u>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<u>x</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u> </u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>x</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u> </u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>x</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>x</u>
Avv. Emilia Maccauro	Assessore	<u>x</u>
Dr. Luigi Scarinzi	Assessore	<u>x</u>

Totale Presenti...8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* Dott. **CLAUDIO UCCELLETTI** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Assessore all'Ambiente

PREMESSO CHE:

- L'ASIA Spa è società partecipata al 100% dal Comune di Benevento;
- Con il contratto stipulato in data 30 aprile 2012 è stato affidato alla stessa ASIA Spa il servizio gestione integrata dei rifiuti della città di Benevento;
- Che ASIA Spa, in regime di proroga sta continuando a svolgere il suddetto servizio, onde non interromperlo e non creare nocumento all'utenza;

PRESO ATTO:

- che medio tempore è sopravvenuta una drastica modifica del quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, a causa della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 138/2011, ha abolito sia l'obbligo di affidare i servizi pubblici locali mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, sia il regime transitorio per le gestioni in corso e ha ripristinato nell'ordinamento nazionale i principi generali del diritto comunitario in materia.

RILEVATO CHE:

- per colmare il conseguente vuoto normativo, hanno trovato piena espansione i principi generali dell'*in house providing*, istituito questo che compare per la prima volta nel libro bianco del 1998, ove la Commissione Europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, ha definito gli appalti *in house* come "quelli aggiudicati all'interno della Pubblica Amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata";
- i principi del diritto comunitario permettono quindi l'affidamento diretto a società interamente pubbliche che operino in modo prevalente per l'ente affidante e siano soggette al "controllo analogo";
- nei rapporti istituzionali fra il Comune di Benevento e l'ASIA Spa sussistono le condizioni dell'*in house* in quanto ASIA Spa, società a socio unico, interamente partecipata dal Comune, è soggetta al controllo analogo da parte del socio, come definito nella sentenza Teckal di seguito richiamata.

VISTA:

- la relazione della Deloitte Financial Advisory Srl, a cui l'Ente ha affidato la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e dalla quale si conferma la opportunità di una gestione in regime di privativa del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte del Comune di Benevento;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012;
- Le pronunce giurisprudenziali in materia di servizi pubblici locali di seguito riportate:
 - la sentenza della Corte di Giustizia Europea sez. II n. 371/05 del 17.07.2008 che così recita: "*secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'indizione di una gara pubblica non è obbligatoria, anche quando l'affidatario è un ente giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice, qualora siano soddisfatte le due condizioni seguenti. Da un lato, l'amministrazione pubblica, che è un'amministrazione aggiudicatrice, deve esercitare sull'ente giuridicamente distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e, dall'altro, tale ente deve svolgere la parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti pubblici che lo detengono*" (sentenza Teckal e causa c-337/05 del 8 aprile 2008);

-la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 196 del 15.10.2009 che così recita: *“l'applicazione delle regole enunciate agli articoli 12CE, 43CE e 49CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sul concessionario dall'autorità pubblica concedente è analogo a quello che esercita sui propri servizi e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l'autorità che lo detiene. In un caso siffatto, l'indizione della gara non è obbligatoria, anche se la controparte contrattuale è un ente giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice”* (sentenza 10 settembre 2009 e causa C-573/07).

VISTO:

- Il DL 179/2012 che prevede che:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

CONSIDERATO:

- Che appare legittimo l'affidamento diretto, senza previa gara, del servizio in questione all'ASIA Spa, relativamente al Servizio di gestione integrata dei rifiuti sino alla scadenza naturale del contratto di servizio in fase di predisposizione trattandosi di servizio avente interesse generale e comunque fino all'inizio della gestione unitaria per bacini ottimali (gestione sovra comunale) previsto dal Codice dell'Ambiente previa approvazione e pubblicazione della relazione di cui all'art. 34 del Dl 179/2012;
- Che pertanto necessita procedere all'approvazione della relazione di cui al citato art. 34 del dl 179/2012, appositamente redatta dal dirigente competente per settore;

PRESO ATTO:

- Della relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del DL 179/2012 alla presente allegata;

Tutto ciò premesso, Visto e Considerato

PROPONE

L'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'approvazione della relazione di cui all'art. 34 del DL 179/2012, allegata alla presente, redatta dal dirigente competente in

materia, in relazione all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Città di Benevento;

2. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di affidamento del servizio come sopra specificato;
3. Di procedere, ad avvenuta approvazione alla pubblicazione della stessa relazione sul sito internet del Comune di Benevento;
4. Di demandare alla Segreteria Generale l'onere della pubblicazione della presente deliberazione e della allegata relazione sul sito internet del Comune di Benevento;
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

**L'Assessore all'Ambiente
Dr. Luigi Scarinzi,**



Pareri sulla proposta

Vista la proposta di deliberazione;

Nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta.

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Isidoro Fucci




Vista la proposta di deliberazione;

Nulla osserva in ordine alla regolarità contabile, atteso che il parere contabile definitivo sarà espresso sulle relative delibere di affidamento ove saranno riportati anche gli importi dello stesso.

IL DIRIGENTE

Dr. Andrea Lanzalone



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede

il vigente statuto comunale

il vigente regolamento di contabilità;

il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

DELIBERA

Di approvare integralmente la restroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Benevento

Settore Ambiente

ambiente@pec.comunebn.it

RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (ART. 34 D.L. 179 del 18/10/2012)

IL Comune di Benevento intende procedere all'affidamento in house alla propria società denominata ASIA BENEVENTO spa del servizio di gestione igiene urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34 del dl 179/2012 che prevede: *“ per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità fra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*,

si rappresenta quanto segue:

Visto che il Comune di Benevento partecipa al 100% la società ASIA Spa con sede in Via delle Puglie a Benevento e che, come da proprio statuto ha le seguenti caratteristiche:

- È società a capitale interamente pubblico;
- Svolge la parte rilevante della propria attività nei confronti del Comune di Benevento;
- Assicura tramite specifica previsione statutaria l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato dal Comune sui propri uffici;

CONTESTO NORMATIVO

Gli obiettivi principali del Dlgs 152/2006 sono il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute delle persone;

Visto il Dlgs 152/2006, in particolare:

- l'art. 199 in base al quale spetta alle regioni di predisporre piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 200 per cui le regioni devono individuare ambiti ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 201 che prevede da parte delle Regioni la costituzione di apposite Autorità d'ambito;
- l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio da parte delle Autorità d'Ambito mediante gara;

Visto il comma 186-bis della legge 191/2009 che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilisce che le Regioni attribuiscono con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, entro il termine, attualmente prorogato al 31.12.2012;

Visto l'art. 3-bis del DL 138/2011 che con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ne prefigura l'individuazione da parte delle regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali salvo motivata adozione di criteri diversi;

Che tale ambito ancora non è stato definito

Conseguentemente l'impianto previsto dal Dlgs 152/2006 ed in particolare l'art. 202, (previsione di gara per il servizio se è costituita l'Autorità d'Ambito) risulta inoperante a causa della mancata costituzione dell'Autorità;

Rilevato che l'art. 198 comma 1 del dlgs 152/2006 stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti – nelle forme previste dall'art. 113, comma 5 del Dlgs 267/2000 fino a

quando non inizi l'attività del soggetto cui l'Autorità d'Ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 19 comma 1 lett. f del DL 95/2012 coordinato con la legge di conversione n. 135/2012 che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Visti l'art. 34 del DI 179/2012 convertito in legge 221/2012;

atteso che le innovazioni in materia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica introdotte dall'art. 23-bis del dl 112/2008 sono state abrogate dall'esito referendario del giugno 2011 e le successive disposizioni dell'art. 4 del DL 138/2011 sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012;

attualmente in merito all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultano sostanzialmente operativi i principi europei in materia di affidamento dei servizi pubblici locali rilevanza economica e le residue disposizioni ancora vigenti dell'art. 113 del dlgs 267/2000;

A partire dall'anno 2009 su volontà dell'Amministrazione Comunale di Benevento e con supporto di ASIA Spa è stato avviato il sistema di raccolta porta a porta che ha portato i livelli della raccolta differenziata del Comune di Benevento alla lusinghiera percentuale del 62,34% (dato ufficiale certificato dalla Regione Campania per l'anno 2011) con trend ancora in crescita per l'anno 2012, raggiungendo gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione e stabiliti per legge;

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO

Le norme legislative che hanno regolato il settore, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del DL 138/2011 è stata dichiarata incostituzionale e quindi abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/2012. Il Governo è poi intervenuto. Una prima norma in materia è

costituita appunto dai DL 174/2012 e 179/2012. Tale ultima disposizione (che richiede appunto la predisposizione della presente relazione) consente alle amministrazioni nel rispetto della loro autonomia, di optare motivatamente per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei servizi di interesse economico generale di derivazione comunitaria.

Pertanto sulla base di tale contesto normativo l'affidamento dei detti servizi può avvenire alternativamente nei seguenti modi:

a-con gara per l'individuazione del concessionario;

b-con gara a doppio oggetto;

c-mediante autoproduzione (quindi mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto in house)

In particolare lo schema dell'in house providing postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei requisiti Teckal dal nome della sentenza della corte di Giustizia Europea che ne delinea i confini e cioè:

-capitale interamente pubblico

-svolgimento dell'attività prevalentemente con il soggetto affidante

-esercizio da parte del socio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Quindi vi è determinato da parte del soggetto controllante un assoluto potere di direzione coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che quindi viene a configurarsi come una entità distinta solo formalmente dall'amministrazione ma che concretamente costituisce parte della stessa.

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Capitale di ASIA Spa è capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Benevento.

ASIA Spa svolge la sua attività prevalentemente per il Comune di Benevento.

Il Comune di Benevento effettua su ASIA Spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

ASIA Spa è struttura organizzata ed impostata secondo i dettami comunitari in materia di in house providing.

L'Ente Comune di Benevento ha quindi il potere di conformare l'azione di ASIA Spa senza che la stessa abbia alcuna influenza a tale riguardo.

Infatti lo statuto di ASIA Spa è stato conformato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing.

CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

La norma citata in premessa fa riferimento agli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Il servizio pubblico può definirsi come una attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico che la gestisce direttamente o tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale è definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare l'Unione Europea definisce il servizio universale come l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile.....

Pertanto parimenti le due definizioni possono iscriversi al citato servizio in quanto esso è svolto dal soggetto pubblico (direttamente o indirettamente), quindi servizio pubblico, ed universale in quanto l'attenzione dello stesso è rivolta agli utenti finali e quindi verso le condizioni di accessibilità, fruibilità e qualità del servizio.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico, la ragione degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano

prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili.

In particolare relativamente al suddetto servizio non vi sono compensazioni economiche da indicare in quanto, in merito, l'Amministrazione Comunale dovrà attenersi a quanto statuito dall'art. 243 bis comma 8 del Dlgs 267/2000, come recentemente modificato dal DL 174/2012.

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

La tutela della salute e dell'ambiente, legate alle politiche di tipo ambientale che l'Ente deve perseguire, fanno sì che sia giustificato un intervento regolatorio da parte dell'Ente concedente che obblighi il gestore del servizio, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI BENEVENTO

Gli obblighi del servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni a garantire parità di accesso ai consumatori. L'interesse economico generale è stato riconosciuto a livello comunitario per svariati servizi fra cui il servizio di igiene ambientale.

La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati tramite una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra costi e benefici, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 del Decreto Ambientale, e ciò al fine di:

- Realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- Permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o raccolta (principio di prossimità) riducendo i movimenti dei rifiuti stessi tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per tali fini;
- Utilizzare metodi e tecnologie idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO PREVISTI NEL COMUNE DI BENEVENTO

Il Comune di Benevento, dopo aver valutato gli interessi pubblici in merito a quanto sopra esposto ha ritenuto, sul proprio territorio di imporre i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio.

In particolare il gestore dovrà obbligarsi ad effettuare senza interruzioni e sulla base del calendario, su tutto il territorio comunale:

- Il servizio di raccolta domiciliare sulla porzione di territorio comunale definita come "ambito urbano" dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti in forma differenziata con separazione di:
 - frazione organica
 - frazione secca non riciclabile
 - carta e cartone
 - imballaggi in materiali misti (plastica/acciaio/alluminio)

-imballaggi in vetro

-rifiuti biodegradabili (residui verdi)

-ingombranti/durevoli

- Il servizio di raccolta sulla porzione di territorio comunale esterna all' "ambito urbano" con sistema di prossimità dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti in forma differenziata con separazione di:

-frazione organica

-frazione secca non riciclabile

-carta e cartone

-imballaggi in materiali misti (plastica/acciaio/alluminio)

-imballaggi in vetro

-rifiuti biodegradabili (residui verdi)

-ingombranti/durevoli

- Gestione Ecocentro Comunale e Centro Raccolta RAEE

CONSIDERAZIONI SULLA CONCORRENZIALITA' DEL SERVIZIO

In merito alla concorrenzialità del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Benevento, la soc. DELOITTE all'uopo incaricata di redigere apposito studio ha evidenziato in merito le seguenti considerazioni:

Articolazione operativa del servizio	In considerazione delle ristrette dimensioni del Comune di Benevento in termini geografici il servizio non evidenzia potenziali caratteristiche di concorrenzialità in quanto non sarebbe possibile sfruttare possibili economie di densità per un operatore in considerazione della possibile bassa frequenza del servizio di raccolta.
Esigenze della comunità	Le ristrette dimensioni in termini di popolazione servita nel Comune di Benevento non evidenzerebbero caratteristiche di concorrenzialità
Obblighi del servizio pubblico	La gestione integrata dei rifiuti per le caratteristiche del servizio stesso presenta obblighi di universalità a tutela

	dell'interesse pubblico con conseguente necessità da parte del Comune di modulare di anno in anno le modalità di erogazione del servizio a seconda delle esigenze del territorio e delle scelte politiche in tema di igiene urbana
Il valore economico stimato	Le caratteristiche del servizio di riferimento non permettono il raggiungimento di marginalità positiva a causa di: -rigidità della struttura dei ricavi fortemente condizionata dalla TARSU -elevati costi del personale necessario all'espletamento del servizio porta a porta -elevati costi di trasporto Elevati costi di smaltimento a causa dell'assenza di un impianto di compostaggio nel Comune Tale analisi evidenzerebbe la scarsa convenienza economica del servizio per differenti operatori in quanto un frazionamento del servizio nel Comune non permetterebbe l'assorbimento di tali costi
Eventuali investimenti da programmare	Sulla base di quanto indicato dal Comune non risulterebbero necessari ulteriori investimenti

Da tali considerazioni si evidenzia palesemente la impossibilità di procedere ad una liberalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Benevento.

IPOSTESI DEL SERVIZIO

1. La Società ASIA Spa per conto del Comune di Benevento ha maturato una esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati dimostrando incontestabilmente l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che ha sempre garantito il più assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica oltre che il decoro della città;
2. La ASIA Spa dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal nuovo Contratto di Servizio.
Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quell'aggravio di costi che si

avrebbe nel caso di affidamenti a terzi o derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi necessari al servizio;

3. I costi del servizio finora reso, risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato;
4. E' interesse dell'Ante mantenere in seno alla propria società partecipata il know-how acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti anche in vista dei possibili futuri sviluppi del servizio, in termini di innovazione tecnologica con l'obiettivo di ridurre, grazie all'adozione di idonee sinergie industriali i costi di gestione del servizio;
5. L'affidamento ad ASIA Spa permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e industriale con il fine di consentire la gestione nell'interesse economico e patrimoniale dell'ente di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi dell'attività di cui trattasi;
6. L'affidamento del servizio, utilizzando l'esperienza acquisita permetterà anche miglie di miglioramento dello stesso mediante l'attivazione di soluzioni integrative del sistema di gestione già in atto;

Dal punto di vista del sistema di raccolta porta a porta ASIA Spa non modificherà il servizio in essere ma perseguirà obiettivi di miglioramento dello stesso con interventi mirati alla ottimizzazione dei servizi, dei carichi di lavoro delle squadre e dei mezzi impiegati nel servizio.

CONCLUSIONI

L'affidamento in house a ASIA Spa del servizio di igiene ambientale risulta preferibile sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

1. In primo luogo risulta importante il particolare rapporto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale di Benevento ed ASIA Spa, che consente al Comune

un controllo ed una ingerenza sul servizio più penetrante di quello che sarebbe praticabile su di un soggetto terzo, in quanto viene ad essere esteso agli atti sociali e non è rigidamente vincolato al rispetto di un contratto di concessione;

2. I costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato, realizzando ASIA Spa una sorta di gestione in economia pari a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
3. L'attuale dotazione organica dell'ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio;
4. L'efficienza e la qualità del servizio assicurato da ASIA Spa sono attestati anche dal raggiungimento di un'ottima percentuale di raccolta differenziata;

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di igiene ambientale del Comune di Benevento continui ad essere la gestione in house providing con la propria società partecipata ASIA Spa.

BENEVENTO Li

IL DIRIGENTE ALL'AMBIENTE
Dr. Arch. Isidoro Fucci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 14 MAG. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. del Reg. Pubbl.;
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 14 MAG. 2013

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale